



REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n.532 del 18 luglio 2021

“Approvazione del modello targa agriturismo, delle procedure per la concessione della licenza d’uso del marchio “Agriturismo Italia”, e modifica punto b comma 3 articolo 5 dgr 59/2020”

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e ittiturismo” e sue mm e ii;

Richiamata la delibera della Giunta regionale del 31 gennaio 2020 n.59 “Modifiche alla DGR. 1563/2014 relativa alle disposizioni di attuazione per attività agrituristica di cui alla legge regionale n. 37 del 21 novembre 2007 e sue mm e ii”

Ritenuto necessario approvare un nuovo modello di targa degli agriturismi, riportato nell’allegato 1 parte integrante e necessaria del presente provvedimento, aggiornandolo al modello nazionale in cui sono presenti il logo del Ministero, il logo della Regione Liguria, il nome dell’agriturismo e il livello di classificazione di appartenenza, attribuita nel caso di ospitalità, rappresentato dal simbolo dei girasoli. Nella targa si devono riportare anche le indicazioni di Fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo, nel caso in cui tali attività siano state autorizzate;

Ritenuto inoltre di modificare l’articolo 5 “Immobili destinati all’attività agrituristica” comma 3 punto b della citata DGR 59/2020, permettendo di incrementare l’ospitalità, al fine di favorire la ripresa di tale settore particolarmente colpito dalla pandemia, eliminando la limitazione nel numero di unità abitative utilizzabili fuori dal fondo agricolo. In particolare si elimina la frase finale evidenziata:

b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l’imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico. L’utilizzo di altri fabbricati fuori dal fondo agricolo non può comunque riguardare più di tre unità abitative.

Pertanto, in seguito alla modifica, il punto b) del comma 3 dell’art. 5 della citata DGR 59/2020, risulta formulato nel seguente modo:

b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l’imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all’uso agrituristico.

Visto, altresì, il decreto ministeriale del MIPAAF 3 giugno 2014 “modalità di applicazione del marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo” e in particolare allegato A contenete il “Regolamento d’uso del marchio Agriturismo Italia”;

Ritenuto necessario stabilire le procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d’uso del marchio “Agriturismo Italia” prevedendo che la richiesta di tale concessione sia presentata all’Ispettorato agrario regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Marketing territoriale

## DELIBERA

Per i motivi meglio precisati in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di approvare:

1. il modello di targa per agriturismo riportato nell'allegato 1 parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
2. la modifica dell'articolo 5 comma 3 punto b dell'allegato della DGR 59/2020, eliminando la frase *"l'utilizzo di altri fabbricati fuori dal fondo agricolo, non può comunque riguardare più di tre unità abitative"*;
3. le procedure per l'applicazione della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia" riportate nell'allegato 2, parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio;
5. di dare mandato al Settore di predisporre e pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Liguria nella sezione pertinente il testo coordinato delle disposizioni attuative alla luce delle modifiche apportate dal presente provvedimento.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

## Allegato 1

### Modello di targa per agriturismi

La grafica di tale targa potrà essere modificata in base alle attività autorizzate e classificazione attribuita. La targa deve essere di plexiglass trasparente ed avere dimensioni 20X30 cm spessore 8 mm con 4 fori per fissaggio a parete. Ulteriori indicazioni sono reperibili su [agriligurianet](http://agriligurianet).

### Modello targa



## Allegato 2

### Procedure per la concessione della licenza d'uso del marchio "Agriturismo Italia"

#### 1) Regole concessione marchio

1.1 Il marchio "Agriturismo Italia" come previsto dall'allegato A (Regolamento d'uso del Marchio "Agriturismo Italia") del DM 3 giugno 2014 identifica le aziende e le attività agrituristiche. E' di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome, che provvedono a concederlo in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

La produzione grafica del marchio "Agriturismo Italia" adottato con il DPGR 46/R/2004 è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico curato dal MIPAAF e a disposizione all'indirizzo [http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page\\_id=594](http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page_id=594)

1.2 Le aziende agrituristiche possono accompagnare il marchio "Agriturismo Italia" dall'indicazione del livello di classificazione di appartenenza (da 1 a 5 girasoli). Nella riproduzione della targa identificativa di cui all'art. 20 della dgr 59/2020 è obbligatorio indicare assieme al marchio anche il livello di classificazione di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 5 (Limitazioni all'uso del Marchio) dell'allegato A del DM 3 giugno 2014 il Marchio "Agriturismo Italia" non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto agroalimentare aziendale, essendo lo stesso marchio destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'agriturismo.

1.3 Il marchio è concesso in uso a tutte aziende che svolgono attività agrituristiche a norma di l.r. 21 novembre 2007 n. 37 "Disciplina dell'attività agriturbistica, del pescaturismo e ittiturismo.

Per la concessione dell'uso del marchio l'azienda presenta una dichiarazione all'Ispettorato agrario regionale, scaricabile dal sito [agriligurianet](http://www.agriligurianet.it) in cui

- sottoscrive l'impegno al rispetto delle norme d'uso del marchio;
- accetta le procedure di controllo sull'uso del marchio, consentendo l'accesso all'azienda da parte del personale competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- accetta le relative sanzioni previste.

In caso di chiusura definitiva dell'attività agriturbistica è obbligatorio presentare all'Ispettorato agrario regionale comunicazione di cessazione dell'uso del marchio "Agriturismo Italia" entro 15 giorni dalla cessazione stessa e non utilizzare più il marchio "Agriturismo Italia".

#### 2) CONTROLLI

Il controllo sull'uso del marchio è effettuato dal Settore Ispettorato agrario.

#### 3) CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA

La concessione del marchio è sospesa in caso di sospensione dell'attività agriturbistica ai sensi all'articolo 15 della l.r. 37/2007.

La concessione del marchio è revocata nel caso in cui l'attività agriturbistica è sottoposta ad un provvedimento di revoca ai sensi all'articolo 15 della l.r. 37/2007.

#### 4) DIVIETI

Le aziende agriturbistiche devono rispettare i seguenti divieti:

- divieto di utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" senza aver sottoscritto la relativa comunicazione da inviare all'Ispettorato agrario regionale;
- divieto di utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" dopo la revoca;
- divieto di utilizzo del marchio ufficiale "Agriturismo Italia" in modo ingannevole o improprio.

Alle violazioni di tali divieti si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal combinato disposto dell'art. 17 comma 2 con l'art. 14 della l.r.37/2007.